

LEGISLATURA VIII^a

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 444 del 29 gennaio 2009

Iniziativa dei Consiglieri:

P. Brianti - G. Milana - L. Laurelli - V. Rinaldi - S. Gargano - V. Saraceni - C. Moscardelli - R. Del Balzo - E. Mazzocchi - A. D'Amato - G.L. Colagrossi - W. Ciaraldi - D. Robilotta - A. Brancati - U. Ponzo - M. Perilli - A. Pizzo - E. Foschi - G. Mariani - M. Pineschi

Oggetto:

“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RICERCA DI PERSONE RESIDENTI NEL LAZIO SCOMPARSE ED A SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE”.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all Commissione 9^a-6^a
Roma 29-1-2009
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onoratio Orticello)

Proposta di legge regionale concernente:

"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RICERCA DI PERSONE
RESIDENTI NEL LAZIO SCOMPARE ED A SOSTEGNO
DELLE LORO FAMIGLIE."

Di iniziativa dei consiglieri:

The (Ciaraldi) (CIARALDI)
(Delipha) (BRANCATI)
Branca
Ponso (la)
PERILLI
Pitto
Eros
MARIANI
Manlio

Paola Brianti (prima firmataria)
Paola Brianti (MILANA pd)
Laura Laurelli (LAURELLI la)
Marta Veri (Rinaldi)
Claudio Muscarelli (Muscarelli)
Roberto
Federico
Maurizio (IDV)

RELAZIONE

Dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, risulta che dal 1974 al 2008, le persone scomparse nel nostro Paese hanno raggiunto la cifra di 23.545, di cui circa 10.000 minorenni.

Fra tutte le regioni d'Italia, la Regione Lazio è la più colpita dal fenomeno con 6.245 scomparsi originari da 121 Comuni.

La gravità del fenomeno e le sue conseguenze sono rese ancora più intollerabili dalla solitudine in cui i familiari degli scomparsi si sentono spesso abbandonati. E' tempo quindi che le istituzioni si facciano carico di una situazione che investe gli strati più diversi della nostra società e siano messe in grado di alleviare la disperazione delle famiglie colpite, rendendo disponibili aiuti concreti a quanti si trovano improvvisamente privati degli affetti più cari e spesso anche dei più elementari mezzi di sussistenza.

Con la presente proposta di legge la Regione si impegna ad assicurare il proprio contributo ai familiari degli scomparsi residenti nel proprio territorio ed a promuovere ogni opportuna iniziativa volta al loro ritrovamento.

Wolfe Fiorini

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione interviene, con la presente legge, per fornire il proprio contributo in relazione al drammatico fenomeno sociale rappresentato dalla scomparsa di persone, residenti nel proprio territorio, di cui non risulti accertata la volontarietà di allontanamento dal proprio contesto abituale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme e dei diritti sanciti a livello internazionale, comunitario e nazionale, pone in essere, mediante la presente legge, ogni opportuna iniziativa volta a favorire l'acquisizione di elementi utili al ritrovamento delle persone scomparse, offrendo altresì un sostegno ai loro familiari.

Roberto Bruner J.

Art. 2

(Istituzione dell' Unità per le persone scomparse)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, è istituita, presso il Consiglio regionale, l' "Unità di collaborazione per la ricerca delle persone scomparse" , di seguito denominata "Unità per le persone scomparse".
2. Alla direzione dell' Unità per le persone scomparse è preposto un responsabile, eletto dal Consiglio regionale, scelto tra persone che siano in possesso di capacità ed attitudini idonee all'incarico da ricoprire.
3. L'incarico di responsabile dell' Unità per le persone scomparse è conferito dal Presidente del Consiglio regionale ed ha una durata di cinque anni. L'incarico non è compatibile con altre attività di lavoro autonomo o subordinato e può essere revocato in caso di accertata inidoneità al suo svolgimento.
4. Il trattamento economico del responsabile e la dotazione organica dell' Unità per le persone scomparse sono determinati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
5. Il responsabile dell' Unità per le persone scomparse risponde del proficuo e corretto svolgimento dell'attività direttamente all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Paolo Brunetti

Art. 3

(Compiti dell'Unità per le persone scomparse)

1. L' Unità per le persone scomparse svolge i seguenti compiti relativamente alle persone di cui all'articolo 1, comma 1:
 - a) provvede all'attivazione di una banca dati e di un numero telefonico verde;
 - b) cura la diffusione e la divulgazione, con le modalità indicate all'articolo 5, di ogni elemento utile al ritrovamento o comunque all'acquisizione di notizie;
 - c) presta la propria collaborazione con il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e con gli organi di polizia giudiziaria, nel caso di richiesta in tal senso da parte di tali organi;
 - d) si raccorda con associazioni ed organismi che perseguono uguali finalità, anche al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse;
 - e) attua il programma deliberato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 ed eroga le forme di sostegno economico ai familiari delle persone scomparse;
 - f) favorisce, attraverso accordi con le competenti strutture del servizio sanitario regionale e comunali, l'accesso a servizi di assistenza psicologica ai familiari degli scomparsi;
 - g) assume iniziative per favorire l'erogazione di servizi di assistenza legale ai familiari degli scomparsi
 - h) effettua ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.

Roberto Brienti

Art. 4

(Banca dati regionale)

1. L' Unità per le persone scomparse provvede alla formazione di una banca dati, sottoposta a continuo aggiornamento, corredata della documentazione fotografica riguardante ogni persona scomparsa nonché da ogni notizia utile per favorirne il ritrovamento.
2. Nella banca dati sono indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici delle forze dell'ordine e degli organi di polizia giudiziaria cui fornire le informazioni riguardanti i singoli casi.

Paolo Bonaventura

Art. 5

(Informazione e divulgazione dei dati)

1. L'Unità per le persone scomparse assicura un elevato livello di diffusione delle notizie ed elementi presenti nella banca dati di cui all'articolo 4, provvedendo, in particolare, a:

- a) l'affissione di fotografie in luoghi caratterizzati da notevole frequentazione, quali stazioni ferroviarie e di metropolitane, mezzi di trasporto pubblico, ospedali, centri di accoglienza per soggetti in stato di disagio, centri commerciali;
- b) l'implementazione di un apposito spazio all'interno del sito istituzionale internet della Regione Lazio, da cui sia possibile, per tutti gli utenti, l'accesso alla banca dati nonché il collegamento con i siti di maggior interesse al riguardo.

2. L'inserimento nella banca dati della documentazione fotografica e delle notizie relative alla persona scomparsa nonché ogni altra forma di divulgazione di tali elementi sono effettuati a seguito di espressa richiesta da parte dei familiari delle persone scomparse e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Bole Bonini

Art. 6

(Programma di attività)

1. L'Unità per le persone scomparse predispone annualmente uno schema di programma dell'attività, riferito all'esercizio finanziario successivo, volto a dare attuazione alla presente legge. Tale documento è sottoposto, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'esame dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la successiva approvazione.


2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'Unità per le persone scomparse invia all'Ufficio di presidenza una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Vesle Bonneri

Art. 7

(Fondo regionale di solidarietà per i familiari delle persone scomparse)

1. E' istituito un fondo di solidarietà per i familiari delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato "fondo". Il fondo è destinato a fornire un sostegno economico alle famiglie che hanno subito la scomparsa di un prossimo congiunto e che abbiano dovuto sostenere spese per l'assistenza legale.
2. Nei limiti delle disponibilità del fondo, possono essere oggetto di rimborso, totale o parziale, sia le spese sostenute nella fase delle indagini sia quelle eventualmente sostenute nella fase processuale, secondo un ordine di priorità che tenga conto, in base ai parametri ISEE, del reddito familiare.
3. Il fondo è alimentato da stanziamenti disposti annualmente dalla legge di bilancio. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario di riferimento possono essere riassegnate al fondo per l'anno successivo.
4. Le domande per poter ottenere l'accesso al fondo, debitamente corredate da una documentazione che attesti le spese sostenute dalle famiglie nonché la situazione reddituale familiare ai sensi del comma 2, sono inoltrate entro il 30 giugno di ciascun anno all'Unità per le persone scomparse. Nella domanda è fatta espressa menzione dell'eventuale fruizione di contributi finanziari a carico di altri fondi pubblici.
5. L'Unità per le persone scomparse, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute ed in conformità ai criteri di priorità previsti all'articolo 9, formula un piano finanziario che è inserito nello schema del programma di cui all'articolo 6.
6. Le forme di sostegno di cui al comma 1 sono concesse dall'Unità per le persone scomparse, in conformità a quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Brunetta".

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB _____, di un apposito capitolo di spesa denominato "*Fondo regionale di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*" con lo stanziamento di € _____ per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, alla cui copertura si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione del capitolo _____ di cui all'elenco n. _____ lett. _____ allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari importo del capitolo _____

Roberto Brunetta

Art. 9

(Norme finali)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri di priorità per poter accedere alle forme di sostegno di cui all'articolo 7.
2. In fase di prima applicazione della presente legge e relativamente all'esercizio finanziario 2009, le forme di sostegno di cui all'articolo 7 sono concesse sulla base di un programma approvato dall'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Roberto Fiorini

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Roberto Brunetta